

**STATUTO**  
**SOCIETÀ SVIZZERA DI SALVATAGGIO**  
**SEZIONE LUGANO**



**CAPITOLI**

- |      |                          |
|------|--------------------------|
| I    | Base Legale              |
| II   | Affiliazioni             |
| III  | Scopi                    |
| IV   | Soci                     |
| V    | Organizzazione           |
| VI   | Finanze e Responsabilità |
| VII  | Revisione degli statuti  |
| VIII | Scioglimento             |
| IX   | Disposizioni finali      |

## I BASE LEGALE

### Disposizioni

#### Art. 1

1. La Società Svizzera di Salvataggio Sezione di Lugano (in seguito "Sezione") è un'associazione di pubblica utilità, apolitica e aconfessionale, fondata il 14 dicembre 1951 ai sensi dello statuto della Società Svizzera di Salvataggio (in seguito SSS) e degli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero.
2. Per quanto non esplicitamente regolato dai presenti statuti, fanno stato le regole del Codice Civile Svizzero.
3. La Società ha sede a Lugano in via Foce 7a. L'indirizzo ufficiale è:  
  
Società Svizzera di Salvataggio  
Sezione Lugano  
Via Foce 7a  
6900 Lugano

## II AFFILIAZIONI

### Affiliazione alla SSS

#### Art. 2

1. La Sezione è membro della SSS, conformemente agli articoli 7 e 8 dei suoi statuti, e ne riconosce contenuti e decisioni.
2. Al momento dell'ammissione, dopo un periodo di prova confermato dal Comitato Direttivo (in seguito CD) e accettato all'Assemblea Generale (in seguito AG), il socio diventa automaticamente membro della SSS e della SSS Regione Sud.

### Affiliazione alla FSSS

#### Art. 3

1. La Sezione è membro della Federazione Svizzera di Sport Subacquei (in seguito FSSS).
2. Di regola le quote d'affiliazione alla stessa sono direttamente a carico dei soci che svolgono attività subacquee.
3. Il CD può decidere l'assunzione di tale onere, in particolare tenuto conto dell'impegno personale del socio in seno ai servizi di picchetto, rispettivamente d'intervento.

### III SCOPI

#### In generale

##### Art. 4

1. La Sezione, nel limite delle sue capacità e mezzi, promuove la realizzazione degli scopi della SSS, secondo l'art. 2 e segg. degli Statuti Centrali.
2. In particolare essa:
  - a) organizza i diversi corsi di salvataggio e ne cura l'aggiornamento, provvedendo alla consegna dei brevetti
  - b) organizza altri corsi nell'ambito dell'attività della sezione, come in particolare per la formazione di subacquei;
  - c) divulga le pubblicazioni della SSS ai propri membri ed al pubblico;
  - d) promuove gli scopi e l'immagine della Sezione attraverso i media e altre forme di comunicazione (manifestazioni, dimostrazioni ecc.)

#### Servizi

##### Art. 5

1. La Sezione presta il suo aiuto a tutte le persone in pericolo tramite l'organizzazione di:
  - a) servizi di picchetto nella stagione estiva e una squadra d'allarme per i periodi non coperti dai picchetti;
  - b) servizi lacuali di prevenzione e sicurezza, operazioni di ricerca rispettivamente recupero di persone o cose.
2. Collabora con le Sezioni consorelle e si tiene a disposizione con soci, mezzi e materiale in appoggio ad Autorità e Polizia.  
(Art. 30 ss. del R della Lc d'applicazione alla LF 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna del 22 novembre 1982 [31 marzo 1993]).
3. I costi d'intervento sono regolati dalle corrispondenti normative Cantionali o, in mancanza di esse, dal regolamento generale interno.

### IV SOCI

#### Ammissioni

##### Art. 6

1. Possono essere ammesse tutte le persone idonee che dimostrano interesse all'attività e agli scopi della Sezione e che abbiano pagato la quota sociale.
2. Essi sono nominati dall'AG su proposta del CD, il quale ne verifica l'idoneità e ne statuisce l'ammissione provvisoria sino alla prossima AG.

#### Diritti e Doveri

##### Art. 7

1. Tutti i soci hanno diritto ad essere orientati sull'attività della Sezione e della SSS e ad essere invitati alle manifestazioni da essa indette, a qualsiasi titolo.
2. I soci in possesso di un brevetto valido (in stato attivo) sono pure soci della SSS e della Regione Sud.
3. I soci su mandato, possono rappresentare la propria sezione all'Assemblea dei Delegati.

I soci sono tenuti:

- a) Al rispetto degli Statuti della SSS e della Sezione e
- b) dei Regolamenti Interni della Sezione e
- c) delle decisioni del CD e dell'AG.
- d) A difendere gli interessi della Sezione e
- e) al pagamento, entro il 15 marzo, della quota sociale annuale

## Composizione

### Art. 8

1. La Sezione si compone di:

- a) **Soci attivi** (persone maggiorenni)

Sono coloro che partecipano e collaborano all'attività della Sezione e che hanno pagato la quota sociale.

Essi hanno diritto di voto.

In caso d'inattività provvisoria, il diritto di voto decade dopo un periodo di 12 mesi. Il CD può prevedere eccezioni. La riammissione quale socio attivo deve venire richiesta al CD.

- b) **Soci sostenitori**

Sono quei membri che per motivi duraturi o provvisori non partecipano all'attività della Sezione, ma provvedono al pagamento della quota sociale.

Essi non hanno diritto di voto.

- c) **Soci onorari**

Possono essere proposti soci onorari, quei membri che hanno reso particolari servizi alla Sezione o agli scopi che la stessa si prefigge.

Essi non hanno diritto di voto.

- d) **Soci benemeriti**

Possono essere nominati soci benemeriti coloro (persone fisiche o giuridiche) che hanno elargito generose donazioni alla Sezione.

Essi non hanno diritto di voto.

- e) **Soci collaboratori**

Sono persone che, grazie alle proprie conoscenze, collaborano con la Sezione rendendole utili servizi e/o agevolazioni.

Essi non hanno diritto di voto.

2. I soci onorari, benemeriti e collaboratori sono proposti dal CD all'AG. Non sono tenuti al pagamento della quota sociale.
3. Il CD allestisce alla fine di ogni anno civile l'elenco dei soci, valido per l'anno entrante in base all'attività svolta.

## **Dimissioni**

### **Art. 9**

1. Ogni socio può inoltrare le proprie dimissioni scritte al CD con almeno un mese di preavviso
2. Un socio è considerato altresì dimissionario se per due anni consecutivi non provvede al pagamento della quota sociale.

## **Espulsione**

### **Art. 10**

1. Il CD ha facoltà di sospendere un socio previo richiamo verbale. Il socio deve essere sentito.  
In particolare quando:
  - a) il suo comportamento sia ritenuto lesivo agli interessi della Sezione;
  - b) abbia ripetutamente disatteso agli statuti ed ai regolamenti vigenti;
  - c) il suo agire comporta per la Sezione o il suo nome situazioni disagiati (verso terzi o finanziariamente).
2. Il decreto di sospensione è notificato mediante lettera raccomandata. Il CD propone l'espulsione all'AG.
3. Il decreto di sospensione ha per effetto:
  - a) la sospensione immediata del socio da ogni attività societaria così come il divieto di accesso ai locali e alle attrezzature della Sezione.
  - b) Il socio sospeso ha diritto di ricorso presso l'AG. Lo stesso non ha effetto sospensivo.
  - c) Il socio sospeso non ha diritto di voto all'AG
  - d) Salvo decisione diversa da parte dell'AG, la decisione d'espulsione è da considerare definitiva.

## **V ORGANIZZAZIONE**

### **Organi**

#### **Art. 11**

Gli organi della Sezione sono:

- l'Assemblea Generale (AG);
- il Comitato Direttivo (CD);
- l'Ufficio di revisione.

### **Assemblea Generale**

#### **Art. 12**

1. L'AG è l'organo supremo della Sezione.
2. Essa è convocata in seduta ordinaria dal CD una volta all'anno, normalmente entro la fine del mese di marzo.
3. Assemblee Generali Straordinarie possono essere convocate:
  - a) dal CD quando gli affari societari lo rendono necessario;
  - b) su richiesta del Comitato Centrale della SSS o del Comitato della Regione Sud;
  - c) qualora 1/5 dei soci attivi ne faccia domanda scritta al CD, menzionando gli oggetti da porre in discussione.

### **Compiti**

#### **Art. 13**

L'AG è competente per tutti gli oggetti che le sono demandati per legge e Statuto, in particolare:

- a) l'approvazione e la modifica degli statuti;
- b) la nomina degli scrutatori;
- c) l'approvazione o eventuale modifica dell'ordine del giorno;
- d) l'approvazione del verbale dell'ultima assemblea;
- e) l'approvazione dei rapporti annuali d'attività;
- f) l'approvazione dei conti, così come del rapporto di revisione;
- g) lo scarico dell'amministrazione;
- h) la nomina del Presidente, dei soci del CD e dei revisori (due revisori e un supplente);
- i) la nomina di soci onorari e benemeriti, su proposta del CD;
- l) l'approvazione del programma d'attività;
- m) le ammissioni, le dimissioni, così come l'espulsione dei soci, su proposta del CD;
- n) l'approvazione del preventivo;
- o) la determinazione e la modifica della quota sociale;
- p) lo scioglimento della Sezione.

## **Procedura**

### **Art. 14**

1. La convocazione dell'AG, con indicazione dell'ordine del giorno deve avvenire per iscritto a tutti i soci con almeno 10 giorni di preavviso.
2. L'AG è diretta dal Presidente della Sezione; nel caso ne fosse impossibilitato, in sua assenza, da un membro del CD.
3. Ogni socio può proporre trattande per l'ordine del giorno, comunicandole per iscritto al CD con almeno un mese d'anticipo, nel caso di AG straordinaria, con almeno due giorni d'anticipo.
4. Temi di particolare importanza presentati da soci direttamente all'AG, devono essere sottoposti a votazione per l'entrata in materia, per la quale è richiesta la maggioranza assoluta dei soci presenti.
5. Tutte le elezioni e votazioni avvengono solitamente per alzata di mano, a meno che un terzo dei soci presenti richieda il voto segreto.
6. Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza relativa dei soci presenti e aventi diritto di voto.
7. La maggioranza qualificata di 2/3 dei soci presenti è richiesta per le elezioni al primo turno, al secondo turno è sufficiente quella relativa.
8. L'AG può legalmente legiferare se sono presenti almeno 1/3 dei soci aventi diritto di voto.
9. Nel caso tale quorum non fosse raggiunto, la stessa viene riconvocata 30 minuti più tardi e legifera con i presenti in sala.
10. In caso di parità di voti, fa stato quello del Presidente.
11. In occasione delle nomine del Presidente e del CD, essa è diretta, limitatamente a queste trattande, da un Presidente di sala proposto tra i presenti.
12. Nelle risoluzioni sezionali concernenti un interesse privato o controversia giuridica fra la società ed un socio, il suo coniuge o parente in linea retta, il socio è escluso dal diritto di voto.

## **Direzione**

### **Art. 15**

1. La Sezione è diretta dal Comitato Direttivo (CD).

## **Comitato Direttivo**

### **Art. 16**

1. Il CD è composto dal Presidente e da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 10 (dieci) membri.
2. I membri del CD rimangono in carica per due anni e sono rieleggibili.
3. Ad eccezione del Presidente, le cariche vengono attribuite internamente al CD stesso.
4. I membri del CD non possono essere contemporaneamente

revisori.

5. Le decisioni sono prese a maggioranza relativa dei membri presenti. In caso di assenza di più della metà dei membri del CD, la seduta viene rinviata.
6. In casi d'urgenza decide il Presidente, sentito il parere di almeno due membri del CD, possibilmente responsabili del settore toccato dalla decisione.

## **Compiti**

### **Art. 17**

1. Il CD è l'organo esecutivo della Sezione ed è responsabile per l'esecuzione di tutti i compiti che non siano delegati ad altri organi per legge, Statuti o Regolamenti.

In particolare:

- a) si occupa degli affari correnti della Sezione;
  - b) approva redige e fa rispettare i regolamenti interni necessari al buon svolgimento delle diverse attività;
  - c) promuove le attività, i corsi e gli aggiornamenti dei propri soci;
  - d) rappresenta la Sezione nei confronti di terzi.
2. Il CD si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta la gestione degli affari lo esiga, o se almeno la metà dei suoi membri lo richiede espressamente.
  3. Le riunioni sono dirette dal Presidente.
  4. Le decisioni sono prese a maggioranza relativa dei presenti.
  5. In caso di parità dei voti, fa stato quello del Presidente.

## **Subordinazioni**

### **Art. 18**

Eventuali commissioni tecniche sono subordinate al CD e dirette da un membro dello stesso, responsabile di Settore.

## **Ufficio Revisione**

### **Art. 19**

1. L'Ufficio di revisione è composto da due revisori ed un supplente. Esso viene eletto dall'AG, fra i soci non membri del CD, per un mandato di due anni.
2. L'Ufficio provvede al controllo annuale dei conti e ne fa rapporto all'AG.
3. I revisori possono in ogni tempo effettuare ispezioni intermedie, verificare i libri contabili e i rispettivi giustificativi.



## **VI FINANZE E RESPONSABILITÀ**

### **Principio**

#### **Art. 20**

1. L'anno contabile corrisponde all'anno civile.
2. Il CD allestisce annualmente un conto economico (consuntivo e preventivo) che viene sottoposto per accettazione all'AG.

### **Fonti d'entrata**

#### **Art. 21**

1. Per la realizzazione dei suoi compiti la Sezione fa capo ai mezzi finanziari necessari e in particolare:
  - a) alle quote sociali;
  - b) ai sussidi ricorrenti e straordinari;
  - c) a contributi e donazioni;
  - d) ad introiti diversi.

### **Diritto di firma**

#### **Art. 22**

La Sezione è vincolata dalla firma del Presidente unitamente a quella del Cassiere o da un membro del CD designato per le questioni finanziarie.

### **Responsabilità**

#### **Art. 23**

1. Per gli impegni assunti dalla Sezione risponde esclusivamente il patrimonio sociale.
2. Salvo nei casi e nella misura in cui sia stata stipulata una specifica copertura assicurativa, la Sezione non può essere ritenuta responsabile per incidenti o per danni che possono colpire i soci durante lo svolgimento delle diverse attività societarie.

## **VII REVISIONE DEGLI STATUTI**

### **Statuti**

#### **Art. 24**

1. Gli Statuti sono adottati, rispettivamente possono essere rivisti parzialmente o totalmente dall'AG con la maggioranza qualificata di 2/3 dei presenti.
2. L'adozione e la revisione degli Statuti deve essere ratificata dal Comitato della SSS e della SSS Regione Sud.

## VIII SCIoglimento

### Scioglimento

#### Art. 25

1. La Sezione può essere sciolta solo da un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata e con una maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto di voto.
2. L'eventuale patrimonio è devoluto alla SSS, la quale è tenuta ad amministrarlo per un periodo di cinque anni, mettendolo a disposizione di un'eventuale nuova costituzione.

Decorso il termine di cinque anni, riservata ogni eventuale disposizione in merito, il patrimonio diverrà di proprietà della SSS.

## IX DISPOSIZIONI FINALI

### Protezione dei dati

#### Art. 26

1. La raccolta dei dati dei soci da parte della Sezione si limita esclusivamente ai dati personali necessari per la realizzazione dello scopo sociale. Il CD garantisce una sicurezza dei dati commisurata al rischio.
2. Per permettere l'esercizio dei diritti di soci (ad es. convocare un'assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 64 cpv. 3 CC) i dati dei soci – nome, cognome, indirizzo, numeri di telefono e indirizzo mail – sono resi noti a tutti i soci.
3. La divulgazione dei dati a terzi avviene solo nell'ambito del disbrigo di un incarico consentito dalla legge e se ciò è prescritto per legge o disposto da un'autorità.
4. Il trattamento dei dati dei soci avviene inoltre conformemente alle norme della Legge federale sulla protezione dei dati e alla Dichiarazione sulla protezione dei dati pubblicata sul sito Internet della Sezione.

### Approvazione

#### Art. 27

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria del 22.03.2024, sostituisce ed annulla quello precedente.

Lugano, il 22.03.2024

### Società Svizzera di Salvataggio Sezione di Lugano



Il Presidente  
Patrick Tempobono



Il Vice Presidente  
Lorenzo Gentile